

Disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Montelupo Fiorentino

INDICE

Art. 1 - Diritto alla denominazione

Art. 2 - Zona di produzione

Art. 3 - Materie prime e fasi produttive

Art. 4 - Stili e decorazioni della tradizione di Montelupo Fiorentino

Art. 5 - Prodotti innovativi

Art. 6 - Marchio e denominazione

Art. 7 - Comitato di Disciplinare

NOTE

Art. 1

Diritto alla denominazione

1. La denominazione di origine "Ceramica Artistica e tradizionale di Montelupo", in base alla legge 9 luglio 1990 n. 188 come modificata dall'articolo 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è riservata ai ceramisti iscritti nel Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale depositato presso la Commissione Provinciale per l'artigianato di Firenze.

2. Detta denominazione viene riportata nei marchi di identificazione apposti sulle opere prodotte nella zona di affermata tradizione ceramica di cui all'articolo 2 che rispondono alle caratteristiche, alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

INDICE

Art. 2

Zona di produzione

1. La produzione oggetto del presente disciplinare deve avvenire presso le botteghe, le fabbriche o altri opifici posti entro i confini della zona comprensiva dell'intero territorio comunale di Montelupo Fiorentino.

INDICE

Art. 3

Materie prime e fasi produttive

1. Le argille per la produzione della "Ceramica Artistica Tradizionale di Montelupo", tutte comprese nelle tipologie di cui all' art. 2, comma 3 della legge 188/1990, sono impiegate nella produzione di grès, terracotta comune, maiolica e terraglia.

2. Esse devono essere ottenute nei bacini del comprensorio indicato nella cartografia annessa al presente disciplinare, ai fini di difendere e conservare le caratteristiche tecniche, produttive, strutturali e morfologiche dei prodotti ceramici e di sostenere uno sviluppo qualificato delle attività ceramiche, valorizzando l'antica tradizione della zona.

3. E' consentito altresì impiegare argille di altra provenienza, purchè le fondamentali proprietà chimico fisiche e le caratteristiche tecnologiche del prodotto finito mantengano intatte tutte le peculiarità merceologiche delle produzioni ceramiche tipiche della zona.

4. Per la produzione di terracotta comune è prescritto l'impiego di argille a contenuto ferroso, provenienti sia da cava che da fiume, con le relative mescolanze, così come attestato dalla tradizione; per la maiolica si possono usare argille ferrose od impasti idonei ad ottenere un biscotto bianco di tipo tradizionale; per le produzioni a colaggio è consentito l'uso terraglia bianca.

5. Tutte le fasi produttive devono avvenire all'interno della fabbrica del produttore ceramico iscritto al Registro, ma è comunque consentito:

- a)provvedersi di semilavorato, purchè con le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo
- b)avvalersi dell'antica pratica dell'esecuzione dei decori a domicilio, purchè l'esecutore risieda nella zona indicata nella precitata planimetria e sia iscritto nel Registro Ditte della Camera di Commercio Firenze.

6. Le tecniche di lavorazione consentite sono le seguenti:

- a)foggiatura a colombino o a modine per la terracotta comune;
 - b)foggiatura a tornio ed a stampo per la maiolica tradizionale d'arte;
 - c)foggiatura a colaggio per la maiolica e la terraglia d'innovazione e moderno designer.
- E' vietato l'uso dello stampaggio a pressa e la foggatura meccanica in genere.

7. E' consentito operare con la tecnica di decorazione a terzo fuoco (o piccolo fuoco) su maioliche con motivi decorativi afferenti ai vario stili tradizionali Montelupini.

8. Nonè consentita la realizzazione di motivi crrettivi appartenenti al repertorio tradizionale di Montelupo mediante gli artifici della produzione seriale, quali la decalcomania, le serigrafie e le applicazioni meccaniche in genere.

9. Le materie prime per la produzione di ceramiche artistiche con la denominazione di cui all'art.1, utilizzate

secondo le prescrizioni del presente articolo, devono avere le proprietà chimico-fisiche necessarie per mantenere le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche di cui al primo comma del presente articolo, definite in conformità alle norme UNI.

10. Le fasi produttive e le tecniche impiegate nella lavorazione del prodotto finito, devono mantenere intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche di cui al precedente punto.

INDICE

Art.4

Stili e decori della tradizione ceramica di Montelupo

1. La Ceramica Artistica e Tradizionale di Montelupo deve rispondere a criteri di continuità non aziendale o mercantile, ma storica e produttiva, anche nel rispetto di tradizioni tipologiche assegnabili a determinati centri di fabbrica, tali da conseguire, sia a livello qualitativo che produttivistico, il raggiungimento di risultati facilmente apprezzabili e riconoscibili.

2. Sono considerate storiche e tradizionali per la produzione montelupina le seguenti tipologie decorative:

- maiolica arcaica;
- maiolica arcaica blu;
- maiolica arcaica tricolore;
- zaffera a rilievo;
- decoro in azzurro prevalente già italo-moresca;
- lustro metallico;
- imitazione del lustro metallico spagnolo;
- tipologia blu robbiano;
- graffita rinascimentale (contorno a nastro, a foglie, a corona);
- floreale o gotica floreale;
- occhio della penna di pavone;
- palmetta persiana;
- decoro "a monticelli";
- decoro "ad embricazioni";
- decoro "alla porcellana" (mezzaluna dentata, fiore intero, policroma);
- intreccio orientale;
- ovali o rombi;
- blu graffito;
- nastri spezzati;
- armi o trofei;
- grottesche (su fondo arancio e blu);
- smalto "berettino" stile compendiario ("a paesi" con motivi geometrici zoomorfi o fitomorfi), sia in monocromia bleu che su fondo giallo;
- istoriato policromo;
- decoro "a losanghe";
- decoro "a quartiere";
- graffito tardo-rinascimentale (contorno a foglia, compendiario, motivi geometrici);
- foglie (verde, bleu e policromo);
- compendiario su fondo bianco
- "raffaellesca";
- motivi figurati del XVII secolo su fondo bianco;
- "arlecchini";
- targhe devozionali (su fondo giallo o bianco);
- decoro a stemmi;
- spirali verdi;
- mazzetto bleu e verde;
- "foglie di cavolo";
- produzioni con monogrammi e date;
- pentolame da cucina (pentole, tegami, coperchi, copertoie);
- scaldini (invetriati lisci o con applicazioni).

3. Per Montelupo è inoltre storicamente accertata anche un'ampia produzione delle seguenti tipologie di oggetti, per i cui motivi decorativi si rimanda agli esemplari esposti presso il Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo:

- piastrelle maiolicate;
- giochi infantili in maiolica con copertura a vetrina (con o senza ingobbio);
- calmai;
- produzioni plastiche smaltate (specchiere, saliere);
- collane (maiolicate ed invetriate);
- animali a fischiello (maiolicati od invetriati)

4. Fanno parte delle produzioni tradizionali di Montelupo anche le seguenti tipologie produttive nel settore della terracotta tradizionale:

- mezzine da acqua;
- conche;
- catini cosiddetti "figlinesi" con foggatura mista (tornio e matrice), anche smaltati;

- catini schizzati in verde ramina;
- orci da olio e da vino (grezzi o smaltati).

5. Infine, per la maiolica contemporanea (secoli XIX - XX);

- imitazione della raffaellesca;
- ticchiolo;
- borchia.

6. Il rispetto e la fedele osservanza dei modelli, forme, stili, e decori di dette produzioni tradizionali debbono avere riscontro oggettivo. Alla eventuale certificazione di tale riscontro provvede il Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo.

INDICE

Art. 5 Produttori innovativi

Il presente disciplinare tutela altresì le produzioni ceramiche contenenti le forme e i decori innovativi che possono essere considerati come un naturale sviluppo ed aggiornamenti dei modelli, delle forme, degli stili e delle tecniche tradizionali, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, ivi compresi prodotti unici di indubbia originalità, nei quali figure l'impegno creativo ed intellettuale verso la ricerca e l'innovazione, in funzione dell'ampliamento dei valori del patrimonio della zona.

Le imprese iscritte nel registro di cui alla legge che intendono utilizzare il marchio per produzioni innovative richiedono la autorizzazione al Comitato di disciplinare, descrivendo le tipologie originarie e i motivi dell'innovazione. Esse possono utilizzare il marchio dopo 60 giorni dalla richiesta, salvo parere contrario motivato dal comitato stesso.

INDICE

Art. 6 Marchio e denominazioni

1. Costituisce parte integrante del presente disciplinare un marchio consistente nella rappresentazione grafica di carattere generale definita ed approvata dal Consiglio Nazionale Ceramico. Il marchio, nel suo modello nazionale, contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) la denominazione legale "ceramica artistica e tradizionale", che può essere rappresentata anche tramite sigla alfabetica;
- b) la zona di affermata tradizione ceramica, individuata con il nome Montelupo o, in alternativa, oppure in aggiunta, tramite una rappresentazione grafica di carattere distintivo, consistente in disegni, figure, scritte o colori relativi alla produzione ceramica da tutelare.

2. Nel modello di marchio restano disponibili appositi spazi o campi, delimitati in modo da consentire ai singoli produttori ceramici iscritti al Registro di apporre i segni necessari alla propria identificazione. A tal fine ogni produttore deve indicare:

- a) il nome, la sigla, il segno o il numero di iscrizione nel registro secondo i tipi che ogni produttore è tenuto a depositare presso il registro della Commissione Provinciale per l'artigianato e presso il Comitato di Disciplinare.
- b) le tipologie dei materiali prodotti (porcellana, grès, terracotta comune, maiolica, terraglia) definite in conformità alle norme UNI, per le quali possono essere usate sigle di identificazione.

In ogni manufatto devono essere indicati in modo indelebile:

- a) la denominazione legale e gli elementi distintivi di identificazione della zona di cui al presente disciplinare;
- b) gli elementi distintivi di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma.

Per le produzioni destinate a venire a contatto con sostanze alimentari o con sostanze di uso personale, la specifica indicazione prevista in conformità alle norme vigenti: a) il nome, la sigla, il segno o il numero di iscrizione nel Registro secondo i tipi che

INDICE

Art. 7 Comitato di disciplinare

1. Il presente disciplinare è sottoposto alla vigilanza del Comitato di Disciplinare, costituito ai sensi di Legge 1887/1990, che ha sede presso il palazzo comunale di Montelupo Fiorentino.

2. Per le funzioni e l'operatività del Comitato stesso si fa riferimento all'art. 7 della Legge 188/1990 e al relativo Regolamento e delibere di attuazione, nonché al presente disciplinare.

INDICE

NOTE

Disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico del 08.07.98 e successiva integrazione in data 30.11.99 (Marchio)

INDICE